

LAVORO & PREVIDENZA - 2022

CONTRIBUTI GESTIONE SEPARATA 2022

01. NOZIONE

Come noto con una legge balneare fu istituito il contributo dovuto alla cosiddetta **gestione separata** dell'INPS.

Il **comma 26 dell'art. 2, della Legge 08/08/1995, n. 335** introdusse, con effetto dal **1° gennaio 1996**, i soggetti *"...che esercitano per professione abituale, ancorché non esclusiva, attività di lavoro autonomo... nonché i titolari di rapporti di collaborazione coordinata e continuativa.."* dall'originale dizione vennero poi aggiunti gli incaricati della vendita a domicilio e, per prassi, tutti i soggetti che non risultano, in qualche modo, iscritti ad altri organismi o gestioni previdenziali. L'unica eccezione riguarda i soggetti assegnatari di borse di studio, limitatamente a detta attività.

In origine questo contributo era dovuto nella misura del 10% limitatamente al reddito derivante dalle attività di cui sopra. Da allora ha subito vorticosi aumenti fino ad attestarsi nelle misure odierne, affidate alla previsione dell'Inps.

L'Inps ha determinato il **contributo dovuto per il 2022** con circolare **n. 25 dell'11 febbraio 2022**.

02. I SOGGETTI OBBLIGATI

Lo scopo del provvedimento è stato quello di estendere **l'assicurazione generale obbligatoria IVS** (per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti) anche ai **soggetti** che esercitano **abituamente l'attività di lavoro autonomo**, non rientranti nelle categorie artigiani o esercenti attività commerciali, non iscritti alle Casse di previdenza di categoria, **nonché ai lavoratori parasubordinati**.

Se ne ricava che sono obbligati ad iscriversi alla **gestione separata**:

1.	I professionisti senza cassa previdenziale , ovvero i soggetti titolari di partita IVA che esercitano abitualmente, anche in via non esclusiva, attività di lavoro autonomo e che non siano iscritti alle apposite casse di previdenza di categoria;
2.	i collaboratori coordinati e continuativi , compresi i prestatori di lavoro occasionale
3.	i lavoratori autonomi occasionali , se il reddito annuo derivante da tale attività è superiore a € 5.000 ;
4.	i venditori porta a porta , se il reddito derivante da tale attività è superiore a € 6.410,26 ;
5.	gli associati in partecipazione con apporto di solo lavoro e non iscritti ad un Albo professionale;
6.	i soci-amministratori di Srl commerciale che contemporaneamente partecipano al lavoro aziendale con carattere di abitualità e prevalenza e ricoprono la carica di amministratore percependo per tale attività un compenso ;

NOTA BENE:	Il socio di s.r.l. commerciale che svolge all'interno della società sia la funzione di lavoratore (in via prevalente e abituale), sia quella di amministratore , ha l'obbligo di doppia iscrizione, alla gestione Inps Commercianti e alla Gestione separata Inps.
-------------------	---

3. LE ALIQUOTE CONTRIBUTIVE

L'originaria norma è stata, nel corso degli anni, più volte modificata, oggi non esiste più un unico contributo dovuto ma si distinguono **tre categorie principali**:

Collaboratori e assimilati Art. 2, comma 57, L 92/2012	<p>Iscritti in via esclusiva alla Gestione separata. L'aliquota 2021 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 33%; • + 0,50 per tutela di istituti quali maternità, ANF, ecc; • + 0,22 disposta art. 7 DM 12.07.2007 • + 1,31 comma 223 art. 1 L 234/2021
Professionisti privi di cassa	<p>L'aliquota 2021 è:</p> <ul style="list-style-type: none"> • pari al 25%; • + 0,72 per tutela di istituti quali maternità, ANF, ecc. • + 0,51% per ISCRO (art. 1, comma 398, L 178/2020)

Pensionati o assicurati ad altre forme obbligatorie di previdenza	<p>L'aliquota per il 2019 è confermata:</p> <ul style="list-style-type: none"> • al 24,00%. <p>Tanto per i collaboratori e assimilati, quanto per i professionisti privi di cassa previdenziale.</p>
--	--

Volendo riepilogare **in più agevoli tabelle:**

Collaboratori e figure assimilate	Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	35,03%
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie per i quali non è prevista la contribuzione aggiuntiva Dis-Coll	33,72%
Pensionati o altri iscritti ad altra forma previdenziale obbligatoria	24,00%

Professionisti	Aliquota
Soggetti non assicurati presso altre forme pensionistiche obbligatorie	26,23%
Soggetti titolari di pensione o provvisti di altra tutela pensionistica obbligatoria	24,00%

Per effetto delle disposizioni sopra richiamate, le aliquote contributive dovute alla Gestione separata dalle aziende committenti, di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995, sono fissate per l'anno 2022 come segue:

Codice	Tipo rapporto. Soggetti senza altra copertura previdenziale obbligatoria, non titolari di pensione e di P.IVA	IVS	Malattia, maternità, ANF	Maternità ex D.M. 12.7.2007	DIS-COLL	totale
1A - 1E	AMMINISTRATORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

	GIURIDICA					
1B	SINDACO DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1C	REVISORE DI SOCIETA, ASSOCIAZIONE E ALTRI ENTI CON O SENZA PERSONALITA GIURIDICA	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
1D	LIQUIDATORE DI SOCIETA'	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
02	COLLABORATORE DI GIORNALI, RIVISTE, ENCICLOPEDIA E SIMILI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
03	PARTECIPANTE A COLLEGI E COMMISSIONI	33,00	0,50	0,22		33,72
04	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI (D.M. 25.5.2001)	33,00	0,50	0,22		33,72
05	DOTTORATO DI RICERCA, ASSEGNO, BORSA DI STUDIO	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
06	CO. CO. CO. (CON CONTRATTO A PROGETTO/PROGRAMMA DI LAVORO/FASE)	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
07	VENDITORE PORTA A PORTA	33,00	0,50	0,22		33,72
09	RAPPORTI OCCASIONALI AUTONOMI (LEGGE N. 326/2003 ART. 44)	33,00	0,50	0,22		33,72
11	COLLABORAZIONI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

	COORDINATE E CONTINUATIVE PRESSO PP.AA.					
12	RAPPORTI DI CO.CO.CO. PROROGATI	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
13	ASSOCIATI IN PARTECIPAZIONE (dal 2004 al 2015)	33,00	0,50	0,22		33,72
14	FORMAZIONE SPECIALISTICA	33,00	0,50	0,22		33,72
17	CONSULENTE PARLAMENTARE	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
18	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE - D.LGS. N. 81/2015	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03
19	AMMINISTRATORE DI ENTI LOCALI Iscritti in GS come Liberi Professionisti	25,00	0,50	0,22	0,51	26,23
20	COLLABORAZIONI COORDINATE E CONTINUATIVE Covid-19 – Ordinanza 24.10.2020 D.P.C.M. Protezione Civile	33,00	0,50	0,22	1,31	35,03

La ripartizione dell'onere contributivo tra collaboratore e committente è stabilita nella misura rispettivamente di un terzo (1/3) e due terzi (2/3).

Si ricorda che l'obbligo del versamento dei contributi è in capo all'azienda committente, che deve eseguire il pagamento entro il giorno 16 del mese successivo a quello di effettiva corresponsione del compenso, tramite il modello "F24".

04. MASSIMALE E MINIMALE DI REDDITO

Anche in questo caso i contributi sono riconosciuti nell'ambito del minimale e del massimale di reddito. Per i soggetti della gestione separata i limiti **per il 2021** sono i seguenti:

Minimale di reddito 2021	€ 16.243,00
Massimale di reddito 2021	105.014,00

Ne consegue che, a fronte del nulla dovuto per la parte di reddito superiore al massimale, per **avere l'accredito dell'intero anno contributivo** occorrerà procedere ai seguenti versamenti a seconda dell'aliquota di competenza:

MINIMALE	ALIQUOTA	CONTRIBUTO MINIMO
€ 16.243,00	24%	€ 3.893,32
	26,23%	€ 4.260,54
	33,72%	€ 5.477,14
	35,03%	€ 5.689,92

In questo caso, a differenza con gli artigiani e i commercianti che devono comunque versare i contributi dovuti sul minimo, se il minimale non viene raggiunto si avrà **una corrispondente contrazione dei mesi accreditati ai fini contributivi**.

RICORDA:	Cosiddetto principio di cassa allargato. Per i redditi assimilati al lavoro dipendente (amministratore, sindaco o revisore di società, collaboratori di giornali, partecipazione a collegi e commissioni, ecc.) le somme corrisposte entro il giorno 12 del mese di gennaio si considerano percepite nel periodo di imposta precedente.
-----------------	--

05. RIPARTIZIONE DELL'ONERE CONTRIBUTIVO

Per quanto attiene alle modalità, alla ripartizione degli oneri ed ai termini di versamento specifichiamo quanto a venire.

L'onere **contributivo** nel caso di **collaboratore o lavoratore autonomo occasionale** è ripartito tra prestatore e committente:

1/3 a carico del collaboratore;

2/3 a carico del committente.

Nel caso di **associazione in partecipazione** con apporto di solo lavoro:

55% a carico dell'associante;

45% a carico dell'associato.

Si specifica che il **versamento** deve **sempre** essere eseguito dal titolare del rapporto contributivo (committente) entro **il 16 del mese successivo** a quello di pagamento.

Per i **lavoratori autonomi titolari di partita Iva** l'onere **è tutto** a carico dei soggetti passivi ed il **versamento** è in uno con le scadenze fiscali per la dichiarazione dei redditi pertanto le scadenze saranno fissate unitamente alle scadenze delle dichiarazioni fiscali.

06. I VERSAMENTI MEDIANTE MODELLO F24

Riteniamo utile riepilogare le causali da utilizzare nel modello F24 ai fini del versamento dei detti contributi.

Soggetto iscritto alla gestione separata	Soggetto tenuto al versamento	Causale contributo da utilizzare nel Mod. F24
<ul style="list-style-type: none"> - Co.co.co. - Venditore porta a porta 	Committente	CXX se privi di altra copertura previdenziale

- Lavoratore autonomo occasionale e similari		C10 per altri soggetti
Associato in partecipazione con apporto di solo lavoro	Committente	CXX se privi di altra copertura previdenziale C10 per altri soggetti
Lavoratore autonomo non occasionale senza cassa previdenziale	Lavoratore	PXX se privi di altra copertura previdenziale P10 per altri soggetti Nel caso di rateizzazione va aggiunta una R alla causale. Sia nel caso di rateizzazione che nel caso di differimento la maggiorazione per interessi deve essere esposta utilizzando la causale DPPI

